

Codice DB1605

D.D. 7 giugno 2010, n. 154

L.r. 69/78 "Coltivazione di cave e torbiere". Autorizzazione del progetto relativo alla "Coltivazione mineraria finalizzata al ripristino ambientale ed alla costituzione di aree di interesse naturalistico nei terreni siti in loc. Cascina Santa Marta dei Comuni di La Loggia e Moncalieri (TO) ricadenti nel Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po", presentato dalla Soc. Musso Paolo S.p.A. (III fase).

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

1. La Società Musso Paolo S.p.A. con sede legale in Chieri (TO), strada Fontaneto, 77 (omissis), è autorizzata ai sensi della l.r. 22 novembre 1978 n. 69, alla prosecuzione dell'attività estrattiva in località Cascina Santa Marta ed alla realizzazione degli interventi di ripristino ambientale e di costituzione di aree di interesse naturalistico previsti nella terza fase quinquennale del progetto generale in oggetto, come adeguata nella documentazione progettuale presentata sino al 20 maggio 2015 tenuto conto della validità quinquennale dell'autorizzazione ai sensi dei commi 5 e 8 dell'art. 146 del citato d.lgs. 42/2004.

2. La coltivazione ed il recupero della cava devono essere attuati nell'osservanza di tutte le prescrizioni contenute già previste nella precedente autorizzazione d.d. n. 28 del 20 febbraio 2004 e fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui al DPR 128/1959 sulle norme di Polizia Mineraria e di quelle previste dal Codice Civile o dai regolamenti locali.

3. a coltivazione ed il recupero devono inoltre essere attuati nell'osservanza di tutte le prescrizioni contenute nella deliberazione della Giunta Regionale n. 50-11766 del 16 febbraio 2004 e suoi allegati, ai sensi dell'art. 12 della l.r. 40/1998 con la quale l'Amministrazione regionale ha espresso il giudizio positivo di compatibilità ambientale e di incidenza in merito al SIC/ZPS "Lanca di Santa Marta e Confluenza Po-Banna" (IT1110017).

4. L'inosservanza ad ogni singola prescrizione prevista nella presente determinazione, nella d.d. n. 28 del 20 febbraio 2004 e nella DGR n. 50-11766 del 16 febbraio 2004 ai sensi dell'art. 12 della l.r. 40/1998, costituisce motivo per l'avvio della procedura di decadenza dell'autorizzazione ai sensi della l.r. 69/1978.

5. In attuazione degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 13 e 15 del d.lgs. 30 maggio 2008 n. 117, con il presente atto viene approvato il "Piano di gestione dei rifiuti di estrazione" presentato in allegato al progetto.

6. Oltre al rispetto delle prescrizioni contenute negli allegati A e B e nella deliberazione della Giunta Regionale n. 50-11766 del 16 febbraio 2004 e suoi allegati, la Società Musso Paolo S.p.A. è tenuta a:

– anticipare il più possibile, compatibilmente con le attività in corso, gli interventi di riqualificazione naturalistica previsti dal progetto al fine di realizzare i medesimi entro il terzo quinquennio oggetto del presente atto; solo eventuali lavori di riqualificazione non realizzabili nel quinquennio potranno essere attuati al termine della coltivazione. Il primo monitoraggio annuale previsto entro il 30 novembre di ogni anno dovrà ridefinire il cronoprogramma dei lavori di recupero ambientale nel senso sopra indicato e la Commissione istituita ai sensi della convenzione in atto ne verificherà la coerenza.

– assicurare l'attecchimento delle piantagioni arboree arbustive realizzate per la percentuale minima pari all'85% delle piante messe a dimora.

7. La garanzia presentata tramite polizza assicurativa fidejussoria n. PT0605329 stipulata con Atradius, a favore dell'amministrazione regionale dell'importo pari a 1.685.000 (unmilione seicento ottantacinque mila/00) è sostitutiva della cauzione o fidejussione, presentata in ottemperanza alla precedente autorizzazione.

8. E' facoltà della Società esercente richiedere la liberazione di quota parte dell'importo della suddetta fidejussione, in relazione alla progressiva attuazione delle opere di recupero e riqualificazione ambientale.

9. La Società esercente è tenuta al pagamento delle "Tariffe del diritto di escavazione" di cui all'art. 14 della l.r. 22/2007, secondo le modalità definite dalla DGR n. 7-8070 del 28 gennaio 2008 per gli importi successivamente aggiornati con la DGR n. 9-11058 del 23 marzo 2009.

10. La Società esercente è tenuta, entro 60 giorni dalla comunicazione del presente atto, a presentare ai sensi dell'art. 18 comma 7 Norme di Attuazione del PAI a sottoscrivere atto liberatorio che escluda ogni responsabilità dell'Amministrazione Pubblica in ordine ad eventuali danni a cose e a persone che potranno verificarsi nell'area interessata dal progetto comunque derivanti dai dissesti dovuti alle periodiche esondazioni del fiume. L'atto liberatorio deve essere inviato al Comune di La Loggia, all'Amministrazione regionale e all'Ente di Gestione dell'Area Protetta.

La presente determinazione verrà inviata al Comune di La Loggia e all'Ente di Gestione del "Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po - tratto torinese" per opportuna conoscenza e per i compiti di vigilanza ai sensi della l.r. 69/1978, nonché alla Provincia di Torino.

La presente determinazione fa salve le competenze di altri Organi ed Amministrazioni e comunque i diritti dei terzi.

Avverso alla presente determinazione, è ammessa da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, entro il termine di 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o dalla piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034 oppure Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971 n. 1199.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'Articolo 16 del decreto del Presidente della Giunta regionale 29 luglio 2002, n. 8/R.

Il Direttore
Giuseppe Benedetto